

# COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

codice ente 10761 7  
cod. Materia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**DELIBERAZIONE N. 18 DEL 30/06/2000**

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI.**

L'anno Duemila, addì Trenta del mese di Giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano :

	PRESENTI	ASSENTI
1. FONTANELLA GIUSEPPE	X	
2. GOLANI MORENO		X
3. DE SIMONE FAUSTO	X	
4. PORCHERA ROBERTA	X	
5. BARBIERI FRANCESCO	X	
6. BERTAZZOLI LORENZO	X	
7. ANTRESI PATRIZIA		X
8. LEONI PIETRO CARLO		X
9. GUERINI ALFREDO	X	
10. ANTRESI GISELLA	X	
11. FUMAGALLI DANILO	X	
12. DEFENDI PAOLO		X
13. STAFANINI OSCAR	X	
	-----	
TOTALI	9	4

Partecipa il Segretario Comunale sig. Gropelli dr. Antonio.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. Fontanella Giuseppe, in qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Relazione il Sindaco Presidente.

La Legge 31 dicembre 1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" ha introdotto nel nostro ordinamento un "corpus" di norme che, in un contesto di informatizzazione globale, mira a garantire la persona dagli abusi delle informazioni che la riguardano in specie quelli attinenti alle situazioni, alle convenzioni e ai comportamenti più riservati.

Per quanto concerne gli enti pubblici non economici, gli obblighi e gli adempimenti discendenti dalla Legge 675/96 e dalle successive disposizioni in materia sono di duplice ordine.

Quelle generali possono sintetizzarsi:

- nell'osservanza nel trattamento dei dati delle modalità di correttezza, esattezza, pertinenza, ecc. di cui all'art. 9;
- nell'adozione di adeguate misure di sicurezza relativamente alla conservazione dei dati e all'accesso alle banche di cui all'art. 15,
- nel rispetto dei limiti previsti per il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 27 comma 3 e della notifica inoltrata al garante relativamente al trattamento stesso.

Quelli specifici previsti dall'art. 27 "trattamento da parte dei soggetti pubblici" sono caratterizzati dal principio limitativo di cui al 1° comma per il quale "... Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici ..." è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti che pertanto esonera il trattamento effettuato in tali limiti dalle condizioni previste per gli altri soggetti.

Ciò premesso, la necessità di definire i ruoli e le responsabilità previste dalla legge nonché le linee organizzative e comportamentali cui attenersi in materia hanno suggerito l'elaborazione dell'allegato testo di regolamento che si propone al Consiglio Comunale per l'adozione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

Dopo breve discussione;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

DATO ATTO che i pareri di cui all'art. 53 della L. 08.06.90 n. 142 e s.m.i.:  
FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;  
FAVOREVOLE sulla regolarità contabile;

VISTE le disposizioni sopra richiamate;

Con VOTI unanimi espressi in forma palese;

## DELIBERA

Di approvare, per i motivi espressi in normativa, il regolamento allegato sul trattamento dei dati personali (all. 1 - n).

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:

*[Handwritten signature]*



**IL SINDACO PRESIDENTE**  
F.to Fontanella Giuseppe

**IL CONSIGLIERE**  
F.to De Simone Fausto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Gropelli Antonio

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.**

Monte Cremasco,

05/10/2000

La sujestesa deliberazione :

ai sensi dell'art. 47, comma primo, legge 8.6.1990 n. 142, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio

per quindici giorni consecutivi.

si trasmette al competente Organo di Controllo sugli atti dei Comuni ai sensi dell'art. 17, comma 33, della Legge 15.05.1997, n. 127.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Gropelli Antonio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Monte Cremasco,



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Gropelli Antonio

**ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Gropelli Antonio

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO AL CONTROLLO PREVENTIVO**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed è pervenuta al CO.RE.CO. - sezione di Milano - in data \_\_\_\_\_.

Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 40, della legge 15/5/1997 n. 127.

Il Comitato non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 40, della legge 15/5/1997 n. 127 ;

Il CO.RE.CO. sezione di Milano con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Ripresa delibera C.C.  
----- con -----  
Revocata controdeduzioni

Il Comitato riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_

Addi,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Gropelli Antonio)

# COMUNE DI MONTE CREMASCO

## Provincia di Cremona

P.zza Vittorio Emanuele III n. 1 – tel. 0373/ 791121 – fax 0373/ 791635

---

### SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

### REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30. 06. 2000

#### INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalita' e limiti del trattamento
- Art. 3 Titolare - Responsabili - Incaricati
- Art. 4 Compiti del Responsabile
- Art. 5 Competenza del SC Sistema Informativo
- Art. 6 Utilizzo interno dei dati
- Art. 7 Diritti dell'interessato
- Art. 8 Rapporti tra riservatezza ed accesso

#### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui il Comune di Monte Cremasco e' titolare, in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

#### Articolo 2 - Finalita' e limiti del trattamento

1. Il Comune gestisce le banche dati di cui e' titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal proprio Statuto o nell'ambito di eventuali accordi tra enti pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti degli artt. 22 e 27 e nel rispetto dei principi di correttezza contenuti nell'art. 9 della L. 675/96.
2. Gli accordi dovranno contenere l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati, delle finalita' e delle operazioni di trattamento nonche' le modalita' di connessione e comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.
3. Tali garanzie dovranno essere formalmente assicurate in tutte le situazioni che prevedano l'accesso alle banche dati del Comune e nei rapporti con soggetti affidatari di attivita' e servizi per conto del Comune il cui svolgimento presupponga, come nel caso dei servizi socio assistenziali, la comunicazione di dati personali compresi quelli sensibili, nei limiti strettamente necessari.

#### Articolo 3 - Titolare - Responsabili - Incaricati

1. Titolare delle banche dati del Comune e' l'Amministrazione stessa in persona del Sindaco che puo' delegare le relative funzioni ad un Assessore.
2. Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, il Sindaco provvede alla nomina del concessionario e Responsabile ai sensi della L. 675/96 del trattamento dei dati delle banche costituenti il sistema informatizzato del Comune per la durata del rapporto

convenzionale.

3. I Responsabili dei servizi sono responsabili dei dati delle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza e indicano gli incaricati del trattamento di dati personali anche non nominativamente con riferimento a qualifiche o livelli specifici di operatori e alla loro collocazione organizzativa.

#### **Articolo 4 - Compiti del Responsabile**

1. Il Responsabile delle banche contenente dati personali o suo delegato:

- provvede, sulla base delle direttive impartite dal titolare, a dare istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali eseguendo a tal fine gli opportuni controlli
- adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso
- cura l'informazione agli interessati e la raccolta del loro consenso per il trattamento dei dati sensibili nei casi previsti
- controlla che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti indicati dagli artt. 22 e 27 L. 675/96
- invia al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla L. 675/96
- cura i rapporti con gli interessati che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96.

2. Nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando peraltro il Funzionario competente per materia il dovere di eventuale attivazione e di vigilanza.

#### **Articolo 5 - Competenza del SC Sistema Informativo**

1. Spettano al Servizio Centrale Sistema Informativo:

- il coordinamento complessivo dei rapporti con il Garante
- il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo
- l'eventuale istituzione e l'aggiornamento di un registro delle banche dell'ente contenenti dati personali.

#### **Articolo 6 - Utilizzo interno dei dati**

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.

2. Il Responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente per le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

#### **Articolo 7 - Diritti dell'interessato**

1. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 13 comma 1 L. 675/96 l'interessato può ricorrere direttamente al Responsabile competente che provvederà senza indugio o comunque entro cinque giorni.

2. In caso di inerzia o contro il provvedimento l'interessato può proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 29 L. 675/96.

#### **Articolo 8 - Rapporti tra riservatezza ed accesso**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 2 della Legge 675/96, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi restano ferme in quanto compatibili con la legge stessa.

2. Per quanto concerne il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali, qualora si tratti di dati sensibili, esso può essere esercitato, con richiamo all'obbligo del segreto d'ufficio, solo se accompagnato da formale dichiarazione di utilità per l'espletamento del mandato.